

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLA LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2023/2025.

PREMESSO

- che l'art. 7 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989, così come modificato ed integrato dall'art. 23 della legge n. 81 del 8 marzo 1991, prevede che i corsi teorico pratici di preparazione agli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina siano organizzati dalle regioni con la collaborazione dei collegi regionali;
- che l'art. 11, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014 prevede che la Regione organizzi corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle professioni delle guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine;
- che gli artt. 9 e 19 del regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017 prevedono che la Direzione Generale regionale competente in materia di Sport, con la collaborazione del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, stabilisca modalità di svolgimento, programmi e quote di iscrizione ai corsi e che la medesima Direzione possa affidare al Collegio Regionale l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sulla base di apposite convenzioni.

Ciò premesso:

T R A

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Simone Rasetti, nella sua qualità di Direttore della Funzione specialistica “Sport e Grandi Eventi Sportivi”, Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza;

E

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, in seguito denominato Collegio Regionale, con sede operativa Via de' Capitani di Masegra , Castel Masegra – 23100 Sondrio, codice fiscale 97165140159, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Fabrizio Pina domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La Regione e il Collegio Regionale individuano con il presente atto le modalità per provvedere di comune accordo all'organizzazione delle attività formative e di aggiornamento per:

- Aspirante Guida Alpina di primo livello (AGA1);
- Aspirante Guida Alpina di secondo livello (AGA2);
- Guida Alpina-maestro di alpinismo (GA);

- Accompagnatore di Media Montagna (AMM);
comprensivo altresì dell'organizzazione e della responsabilità tecnico-logistica delle relative prove attitudinali nonché degli esami di abilitazione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e secondo le condizioni contenute nei seguenti articoli.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE DELLA REGIONE

Nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017, in merito alla cura e promozione dei corsi teorico pratici di formazione e preparazione agli esami per le professioni di cui al precedente art. 1 e dei relativi corsi di aggiornamento, alla Regione competono i seguenti adempimenti e determinazioni:

- a) approvazione della programmazione annuale dei fabbisogni formativi e di aggiornamento;
- b) partecipazione alla stesura e alla definizione dei programmi dei corsi e indicazione delle modalità di svolgimento;
- c) attivazione con decreto dei singoli corsi, con determinazione delle quote di iscrizione a carico degli allievi;
- d) indizione con decreto delle prove attitudinali e degli esami;
- e) nomina e modalità di funzionamento delle commissioni d'esame;
- f) definizione dei compensi e rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti delle commissioni;
- g) istruttoria delle domande di ammissione alle prove attitudinali;
- h) approvazione della graduatoria delle prove attitudinali e degli esami finali;
- i) rilascio abilitazioni all'esercizio della professione;
- j) vigilanza e monitoraggio sull'attuazione delle attività e verifica dell'efficacia ed efficienza delle azioni svolte.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO REGIONALE

1. Il Collegio Regionale, istituito dall'art.13 della legge 6/1989 quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione di Guida Alpina ed in quanto tale da intendersi quale "Ente pubblico non economico", si impegna a:
 - a) presentare alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione per l'anno 2023, ed entro il 30 novembre di ogni anno per le successive annualità, la proposta di programma formativo annuale, consistente in: i) una relazione riportante il fabbisogno in Lombardia di nuove abilitazioni professionali e l'esigenza di aggiornamenti e specializzazioni professionali; ii) la proposta di programma formativo annuale, comprensivo delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione; iii) il calendario annuale di effettuazione delle attività formative e delle prove attitudinali e d'esame i preventivi per ogni singola attività; iv) i regolamenti didattici;
 - b) farsi carico dell'organizzazione tecnico-logistica, dell'assistenza e della sicurezza relative alle prove attitudinali pratiche e d'esame;
 - c) realizzare le iniziative di formazione e di aggiornamento in conformità al programma approvato dalla Regione e, solo se precedentemente autorizzate dalla Regione, eventuali ulteriori attività non comprese nel programma o nelle spese preventivate;
 - d) adottare per la selezione degli istruttori e per lo svolgimento dei corsi, procedure e modalità organizzative rispettose delle norme dettate a tal fine per la pubblica

amministrazione, e nel rispetto dei principi di trasparenza, di correttezza amministrativa, di economicità della spesa e di imparzialità;

- e) collaborare, anche con gli operatori turistici locali, alla realizzazione di programmi volti a pubblicizzare e promuovere le iniziative e le attività escursionistiche ed alpinistiche;
- f) presentare alla Regione la rendicontazione di ogni singola attività entro i termini fissati nelle linee guida approvate con lo schema allegato alla presente Convenzione;
- g) rispettare il calendario annuale di effettuazione delle prove attitudinali e d'esame approvato dalla Regione, di cui all'art 2 lett. a) della presente Convenzione;
- h) avvalersi di personale docente e non docente in possesso delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione delle attività;
- i) garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamenti, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente e di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo previdenziale e fiscale;
- j) stipulare adeguate assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni per allievi e docenti.

2. Il Collegio Regionale, in relazione all'organizzazione delle prove attitudinali e delle prove di esame di abilitazione, dovrà provvedere in particolare ai seguenti adempimenti:

- a) trasmissione alla Regione dell'elenco dei nominativi tra gli iscritti al Collegio Regionale in possesso dei requisiti prescritti ai sensi delle lett. a) e b), comma 2, art 11, delle lett. a) e b) comma 6, art. 14 e delle lett. a) e b) comma 2, art 18 del r.r. 05/2017, al fine della nomina delle commissioni delle prove attitudinali e delle prove di esame;
- b) convocazione candidati e dei Commissari alle prove attitudinali e alle prove d'esame;
- c) preparazione terreni e assistenza alle prove attitudinali e alle prove d'esame, anche avvalendosi delle locali scuole di alpinismo;
- d) supporto alle commissioni per le attività di segreteria in occasione delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
- e) comunicazione ai candidati degli esiti finali delle prove attitudinali e degli esami di abilitazione;
- f) ricezione e istruttoria domande di iscrizione ai corsi;
- g) ricezione e istruttoria domande di iscrizione agli esami;
- h) pagamento dei compensi e rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento ai componenti delle commissioni.

ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione verranno riconosciuti al Collegio Regionale delle Guide Alpine complessivamente € 468.000, che troveranno copertura a valere sul bilancio regionale 2023/2025, ripartiti come segue:

- esercizio 2023 euro 180.000;
- esercizio 2024 euro 160.200;
- esercizio 2025 euro 127.800;

La Regione eroga al Collegio Regionale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di rendicontazione, **allegato A** alla presente Convenzione:

- una quota pari al 50% della spesa complessiva prevista per ciascun ciclo formativo all'attivazione documentata di ciascun corso, dedotte le quote di iscrizione a carico degli allievi così come stabilite dalla Regione con apposito decreto in sede di attivazione di ogni singolo corso, che sono introitate direttamente dal Collegio Regionale;
- una quota pari al 50% a saldo, alla presentazione di regolare, formale e analitica rendicontazione finale da presentarsi comunque non oltre il **30 novembre** di ogni anno.

Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, presso la sede del Collegio, sulla documentazione contabile e amministrativa inerente alle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione.

ARTICOLO 5 – DURATA

In coerenza con il ciclo di programmazione dei fabbisogni formativi, la presente convenzione resta in vigore sino al 31/12/2025.

È fatta salva per la Regione la facoltà di procedere alla risoluzione della stessa in qualsiasi momento con formale preavviso al Collegio Regionale di 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto della Regione di chiedere ed ottenere il risarcimento danni, anche in relazione al danno d'immagine, nei seguenti casi:

- a) sospensione o abbandono delle attività intraprese;
- b) gravi e ingiustificate irregolarità nello svolgimento delle attività;
- c) mancato rispetto di solleciti della Regione per rimediare a inadempienze o irregolarità che abbiano compromesso o che possano compromettere la corretta esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è a carico del Collegio Regionale, che esonera la Regione da ogni domanda, ragione o pretesa di terzi danneggiati. In particolare, la Regione è esonerata da ogni chiamata in causa qualora si verificassero:

- a) irregolarità riguardanti i rapporti lavorativi di cui al punto 1 lettera i) del precedente articolo 3;
- b) mancata o irregolare o non adeguata stipulazione delle assicurazioni di cui al punto 1 lettera j) del precedente articolo 3.

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere fra Regione e Collegio Regionale relativamente all'interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali per quanto di competenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal D.lgs. 101/2018 recante: *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."*

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione delle attività.

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124, Milano.

Come da D.G.R. 812/2018, il Collegio regionale è Responsabile del trattamento dei dati per conto del Titolare che, invia specifico atto di nomina al Responsabile, contenente impegni ed istruzioni per lo specifico trattamento.

ARTICOLO 9 – SPESE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse relative alla presente convenzione sono a carico del Collegio Regionale.

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI

Ai fini della presente convenzione le comunicazioni saranno effettuate ai seguenti indirizzi:

- a) Regione: al Dirigente pro-tempore competente dell'Area Programmazione e Relazioni esterne - Funzione Specialistica "Sport e Grandi Eventi sportivi - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;
- b) Collegio Regionale: al Presidente pro-tempore del Collegio Regionale Guide Alpine Via de' Capitani di Masegra - Castel Masegra – 23100 Sondrio

Milano, li

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge

Per Regione Lombardia
Il Dirigente: Simone Rasetti

Per il Collegio Guide Alpine Lombardia
Il Presidente: Fabrizio Pina